

Avv. Elena Spina

Viale delle Milizie, 9 – 00192 – Roma

Data: 30/05/2022 19:02:49

Tel: 06 35340262 - cell. 348 7624764

e-mail: segreteriastudioelenaspina@gmail.com

pec: avvocatessaelenaspina@pec.it

**ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
DEL LAZIO – SEDE DI ROMA –
RICORSO**

con istanza cautelare

PER

- CEGLIE EMANUELA - CF: CGLMNL85P46H501U rappresentata e difesa dall'Avv. Elena Spina (c.f. SPNLNE69L50D086N –pec: avvocatessaelenaspina@pec.it - fax 0635340270) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Viale delle Milizie n. 9 giusta procura in calce al presente ricorso.

- ricorrente -

CONTRO

MINISTERO DELL' ISTRUZIONE, in persona del Ministro p.t. rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato ed ivi domiciliato presso i Suoi Uffici in Roma, Via dei Portoghesi, 12 – 00186- Roma;

Commissione giudicatrice del concorso per la classe di concorso A054 per il Lazio di cui al Bando al D.D. 21 aprile 2020 n. 499 come modificato e integrato dal D.D. 5 gennaio 2022 n. 23, del Ministero dell'Istruzione in persona del Presidente p.t. rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato

Commissione Nazionale di cui al D.M. n.326 del 9 novembre 2021, in persona del Presidente rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato

USR Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio in persona del Dirigente p.t. rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato

resistenti

nei confronti di

Mancuso Giuseppe Via Liguria 7 - 00053 Civitavecchia (RM)

Per l'annullamento previa sospensiva

1. Del Provvedimento, di estremi sconosciuti, adottato in esito alla prova scritta del 8 Aprile 2022, di mancata ammissione alla prova orale ed esclusione dal concorso e di tutti i Provvedimenti ed i Verbali della Commissione di esame, di estremi sconosciuti, adottati a carico della ricorrente per la classe di concorso A054 Storia dell'Arte - Regione Lazio, di cui al Concorso pubblico ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno della scuola secondaria di primo e secondo grado di cui al Bando D.D. 21 aprile 2020 n. 499, come modificato e integrato dal D.D. 5 gennaio 2022 n. 23
2. Nonché di tutti i Provvedimenti e verbali di estremi ignoti (di cui chi ricorre non ha avuto accesso) con i quali è stata valutata la prova e attribuito il punteggio di valutazione per punti 62 alla prova scritta della ricorrente del 4 Aprile 2022 ed i singoli punteggi per il voto "0" per le Domande ambigue n.n. 23-42-32-21-37-4-17del Quiz somministrato alla ricorrente, nonostante le stesse possano considerarsi giuste per via della ambiguità della domanda e nella parte in cui hanno determinato la non ammissione e sono errati, nonché della stessa determinazione/esito di non ammissione contenuti nel documento comunicato alla ricorrente e pubblicato attraverso l'inserimento del file Pdf sulla piattaforma Polis - *Istanze online*, nonché per l'annullamento dello stesso documento nella parte in cui contiene la determinazione di non ammissione alla prova orale e l'attribuzione del voto e punteggio lesivo alla posizione della ricorrente.

3. Della **graduatoria/elenco** degli ammessi, di estremi sconosciuti, per la classe di concorso A011 discipline Letterarie e Latino Regione Lazio, di cui allo stesso concorso pubblico ordinario, di cui al D.D. 21 aprile 2020 n. 499 come modificato e integrato dal D.D. 5 gennaio 2022 n. 23, indetto dal Ministero dell'Istruzione nella parte in cui esclude chi ricorre e non è stato incluso il nominativo di chi ricorre tra gli ammessi a sostenere la prova orale, **nonché per gli stessi motivi del provvedimento/avviso dell'Ufficio Scolastico Regionale del Lazio prot. N. 15772 del 28 aprile 2022 di convocazione per l'orale e dell'allegato elenco di convocati nella parte in cui esclude chi ricorre.**
4. Nonché per l'annullamento ove necessario, soltanto se fosse interpretato in termini successivamente lesivi per chi ricorre, del **Bando** D.D. del Ministero dell'istruzione del 21 aprile 2020 n. 499, come modificato e integrato dal D.D. del Ministero dell'istruzione del 5 gennaio 2022 n. 23 nella parte in cui sia stato successivamente interpretato e sia lesivo della posizione rappresentata, anche per come sia stato illegittimamente modificato nella disciplina relativa alla prova scritta e abbia provocato e autorizzato l'operato illegittimo, anche nella parte in cui è stata adottata l'utilizzazione di metodi di somministrazione valutazione e attribuzione di punteggio mediante meccanismi informatici senza prevedere in alcun modo sistemi di riesame e correzione delle disfunzioni dovute a somministrazione e valutazione di domande ambigue, tutti i provvedimenti detti nella parte in cui escludono il ricorrente nonostante le domande ambigue n. n. 23-42-32-21-37-4-17del Quiz somministrato alla ricorrente senza aver riesaminato l'intera procedura.
5. Di tutti i Provvedimenti e Verbali della Commissione di esame e della Commissione Nazionale di al D.M. 9 Novembre 2021 n. 326, di estremi ignoti, ivi compresi i **provvedimenti di adozione dei Quiz e i Correttori utilizzati**, che abbiano determinato la mancata ammissione, nonché specificamente i Verbali di estremi ignoti della Commissione Nazionale detta, e tutti i provvedimenti o verbali con i quali sono stati predeterminati i **criteri di**

predisposizione dei quesiti e valutazione per la ammissione alla prova e determinati i criteri/punteggi e indicatori utili per la valutazione, tutti nella parte in cui abbiano determinato l'esclusione di chi ricorre per l'irregolarità e anche per il cattivo funzionamento della modalità operativa e valutativa prescelta e/o di riesame della prova, aggravando così le operazioni del già difficoltoso iter procedurale. Ivi compresi i Verbali redatti per ogni singola riunione della Commissione ed i Verbali e provvedimenti di adozione dei Quadri di riferimento per la classe A054 , nella parte in cui divergono dalle indicazioni degli stessi Quadri.

6. Di tutti i Provvedimenti e Verbali della Commissione di esame, di estremi ignoti con i quali siano stati determinati e recepiti i quesiti destinati alla prova, con particolare riferimento anche al recepimento e per l'annullamento degli stessi quesiti ambigui già citati del Quiz somministrato alla ricorrente, tutti nella parte in cui abbiano determinato l'esclusione di chi ricorre per grave disparità di trattamento e abbiano determinato aggravio per chi ricorre e nella parte in cui sono ambigui, errati e ultronei rispetto ai programmi concorsuali.
7. Nonché per l'annullamento di ogni verbale e delibera, di estremi sconosciuti, relativi alla organizzazione e svolgimento delle prove d'esame, nonché tutti i singoli atti della Commissione a carico di chi ricorre. Per la declaratoria del diritto ad essere ammesso, anche con riserva, alla partecipazione alle fasi successive.
8. Nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e /o consequenziali, precedenti o successivi ivi compresi i provvedimenti di riesame emessi dal Ministero dell'Istruzione per le classi di concorso A060 e AdMM per il Sostegno nella parte in cui con gravissima disparità di trattamento non riesaminano le prove impugnate e contengano la determinazione di mancato riesame dei quiz ambigui già indicati relativamente alla classe di concorso in questione, nonché dei provvedimenti e atti di estremi sconosciuti e Delibere che abbiano impartito le istruzioni operative della prova e successivamente abbiano leso le ragioni di chi ricorre, ivi compreso il provvedimento di modifica del Bando di

cui al Decret Dipartimentale del Ministero dell'Istruzione n. 23 del 5 gennaio 2022, nonché per l'annullamento della nota prot. N. 8472 del 19 aprile 2022 nella parte in cui non riesamina la prova in questione.

9. Nonché per l'annullamento ove necessario e per quanto successivamente lesivo e determinanti dell'esito della non ammissione il **Decreto ministeriale 20 aprile 2020, n. 201**, recante *“Disposizioni concernenti i concorsi ordinari per titoli ed esami per il reclutamento di personale docente per la scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno”*; nonché Nonché per l'annullamento ove necessario e per quanto successivamente lesivo del **Decreto del Ministero dell'Istruzione n. 326 del 9 novembre 2021, con particolare riferimento agli artt. 4-6-7-8-9-10** attraverso il quale sono state dettate nuove disposizioni concernenti i concorsi per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli, su posto comune e di sostegno, del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado, nonché per l'annullamento dell'Allegato A – Programmi Concorsuali; Nonché per l'annullamento ove necessario e per quanto successivamente lesivo dell'**Ordinanza ministeriale 21 giugno 2021, n. 187**, recante *«Adozione del protocollo relativo alle modalità di svolgimento in sicurezza del Ministero dell'Istruzione Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione concorsi per il personale scolastico in attuazione dell'articolo 59, comma 20, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73»*; nonché il **Decreto Dipartimentale del Ministero dell'Istruzione n. 23 del 5 gennaio 2022**: Disposizioni modificative al decreto 21 aprile 2020, n. 499, recante: *«Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado»*, ai sensi dell'articolo 59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, con particolare riferimento alle norme di cui agli artt. 3-5- . Ed ancora ove necessario per l'annullamento del **decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del 3 giugno 2020, n. 649**, recante *«Modifica*

del concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 giugno 2020, n. 44 e anche del **decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione 01 luglio 2020, n. 749**, recante «Disposizioni integrative al decreto 21 aprile 2020, n. 499, recante “Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado”», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 luglio 2020, n. 51; Nonché per l'annullamento ove necessario e per quanto successivamente lesivo **decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione 11 giugno 2021, n. 826**, recante «Disposizioni modificative, a seguito dell'entrata in vigore del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, al decreto 21 aprile 2020, n. 499, recante “Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado”, limitatamente alle classi di concorso A020, A026, A027, A028 e A041»; nonché per l'annullamento del **regolamento di cui al D.P.R. n. 487/1994** recante misure sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi per l'annullamento dei **decreti di nomina dei membri della Commissione giudicatrice**, decreti emessi dai dirigenti preposti al competente USR Ufficio Scolastico Regionale, secondo le modalità e nel rispetto dei requisiti definiti agli articoli 12, 13, 14, 15, 16, 17 nonché all'articolo 19, comma 2, del Decreto Ministeriale 326/2021 e secondo quanto previsto all'art. 2 del D.D. 23/2022.

10. Ove necessario per la rimessione agli atti alla Corte Costituzionale per violazione delle norme di cui agli artt. 3, 97.

FATTO

1. Chi ricorre in data 4 Aprile 2022 ha sostenuto e non ha superato la prova scritta **per la classe di concorso A054 Storia Dell'Arte** del concorso pubblico

indetto dal Ministero dell'Istruzione di cui al Decreto D.D. n. 499/2020 «*Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado*», ai sensi dell'articolo 59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.

2. L'esclusione appare ingiusta e frutto della applicazione di un sistema (anche informatico) che ha provocato la mancata ammissione attraverso la **somministrazione di quiz dubbi, mal formulati ed ambigui che hanno determinato sfavorevolmente e ingiustamente l'esito del concorso, quiz che, in alcuni casi, vertevano anche su materie differenti da quanto era previsto dai Quadri di riferimento predeterminati.** Le domande che riteniamo abbiano portato a questo ingiusto esito e che sono da ritenere anche ambigue sono più specificamente le n.n. n. 23-42-32-21-37-4-17Quiz somministrato alla ricorrente.
3. Più specificamente, la prova si è svolta attraverso quiz a risposta multipla, delle quali solo una avrebbe dovuto essere esatta, e non è stata superata perché il punteggio **attribuito è stato di punti 62**, quindi SOLTANTO per 4 RISPOSTE ERRATE non è stato raggiunto il **minimo stabilito in punti 70** (per ogni domanda corretta come vedremo venivano infatti attribuiti 2 punti ex artt. 4 e 6 del D.M. 326/2021). Pertanto, quanto alla prova di resistenza **si rappresenta che la** errata predisposizione dei quiz ha compromesso l'esito e se soltanto una di queste domande ambigue ed errate fosse stata riconosciuta giusta, come effettivamente lo era per quanto dimostreremo di seguito, oppure se fosse stata riesaminata dalla Commissione d'esame, la ricorrente avrebbe superato il concorso, infatti anche soltanto con l'attribuzione del corretto punteggio ad una unica domanda avrebbe ottenuto

quei 2 punti in più utili per conseguire il minimo dei 70 punti richiesti e quindi l'ammissione.

4. Risulta inoltre che, anche la correzione degli elaborati, da parte delle Commissioni Esaminatrici incaricate, è avvenuta con modalità ed utilizzando strumenti informatici e digitali, modalità che ha pertanto ulteriormente compromesso la corretta valutazione del compito, infatti al calcolo informatico delle risposte esatte non è seguita nessuna attività “umana” di riesame e la valutazione delle domande errate, nonostante le segnalazioni, è rimasta semplicemente quelle elaborate in maniera informatica. Il Ministero ad oggi ha riesaminato ed ha ammesso, infatti, soltanto l’ambiguità di quiz relativi ad altre prove d’esame e altre classi di concorso, ma non dei quiz oggi in argomento, in relazione ai quali non ha provveduto neanche al dovuto riesame. Risulta dagli esiti degli incontri delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e dai giornali nazionali che il Ministero per la classe di concorso A060 e per il Sostegno ha ammesso gli errori e sta per disporre l’attribuzione di 2 punti aggiuntivi ad ogni candidato, tanto che gli Uffici scolastici competenti stanno riconvocando i candidati che in quelle classi di concorso hanno ottenuto 68, ma nessuna altra determinazione di riesame è seguita invece a favore di tutti gli altri candidati delle altre classi di concorso, anche questa modalità appare gravemente lesiva della parità di trattamento e dei principi che governano il giusto procedimento.
5. Chi ricorre, dopo aver proposto apposita segnalazione alla Amministrazione chiamata in causa e non aver ricevuto alcuna spiegazione, propone il presente ricorso per chiedere di essere ammesso con riserva al prosieguo del concorso e che sia ordinato il riesame della sua posizione, affinché l’ambiguità e l’erroneità dei quiz non debba pregiudicare la sua valutazione. Anzitutto viene contestata l'attribuzione del punteggio in relazione alle domande ambigue che di seguito illustreremo ed in relazione alle problematiche relative alle altre

incongruenze connesse a domande minuziose e ultronee rispetto ai quadri di riferimento, con gravissima lesione della legittima aspettativa ad una selezione legittima. Inoltre, il bando andrebbe interpretato nel senso più favorevole alla più ampia possibilità di accesso ai percorsi formativi per completare la propria realizzazione secondo i noti principi di cui agli artt. 2,3,33 e 34 Cost.

6. Prima di illustrare le domande erranee, è utile ricostruire l'iter normativo di questo concorso e rappresentare che le prove hanno anche subito importanti modifiche in itinere. Come noto la procedura concorsuale in argomento è stata bandita con Decreto Dipartimentale del Ministero dell'Istruzione del 21 aprile 2020 n. 499 e poi, fatta eccezione per le classi di concorso relative a materie scientifiche, è **rimasta in attesa della fissazione della prove d'esame per ben due anni.** Nel frattempo la disciplina delle stesse **prove concorsuali è stata via via modificata, anzitutto con l'inserimento di prove scritte a quiz ed anche con l'aggiunta di domande che accertassero le "competenze digitali".**

7. In poco, il precedente Regolamento di cui al Decreto Ministeriale n. 201/del 20 Aprile 2020 è stato modificato **dal decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73,** recante *"Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali"*, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n.106, Ed in particolare l'articolo 59 che, al comma 10 del detto Decreto legge n. 73/2021 ha previsto l'indizione, con frequenza annuale, di concorsi ordinari per il personale docente per la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria per i posti comuni e di sostegno, nel rispetto dell'articolo 39, commi 3 e 3 bis della legge 27 dicembre 1997, n. 449, **ma con prove da svolgersi secondo modalità semplificate (introducendo in sostanza le prove a quiz) che ne garantiscano comunque il carattere comparativo e, al comma 11, ha demandato ad un decreto del Ministro dell'Istruzione la disciplina del concorso in tutti i seguenti aspetti più**

significativi di un concorso: delle modalità di redazione dei quesiti della prova scritta anche a titolo oneroso, della commissione nazionale incaricata di redigere i **quadri di riferimento per la valutazione della prova scritta**, dei programmi delle prove, dei requisiti dei componenti delle commissioni cui spetta la valutazione della prova scritta e della prova orale, dei titoli valutabili e del relativo punteggio.

8. Di conseguenza attraverso il **D.M. n. 326/2021** è stato rivisto il Regolamento sul reclutamento dei docenti e sono state dettate “*Disposizioni concernenti il concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell’articolo 59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante “Misure urgenti connesse all’emergenza da covid-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n.106”*”, modificando di conseguenza anche l’originaria disciplina di cui al Bando n. 499/2020. Con questo Decreto sono state disciplinate le **modalità di redazione dei quesiti della prova scritta, la commissione nazionale incaricata di redigere i quadri di riferimento per la valutazione della prova scritta, i programmi delle prove, i requisiti dei componenti delle commissioni cui spetta la valutazione** della prova scritta e della prova orale, i titoli valutabili e il relativo punteggio.
9. Più specificamente a norma dell’art. 4 del D.M. 326/2021 titolato “Prova scritta per i posti comuni e di sostegno” è previsto che “ *1. I candidati che abbiano presentato istanza di partecipazione al concorso secondo le modalità, i termini e nel rispetto dei requisiti di cui ai bandi previsti dall’articolo 11 sono ammessi a sostenere una prova scritta computer-based, distinta per classe di concorso e tipologia di posto. 2. La durata della prova è pari a 100*

minuti, fermi restando gli eventuali tempi aggiuntivi e gli ausili di cui all'articolo 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104" Al successivo comma 3 lett. a) e lett. c) sempre dell'art. 4 si legge che *"La prova scritta di cui al comma 1, vertente sui programmi di cui all'articolo 8 del presente decreto, è composta da **cinquanta quesiti**, così ripartiti: a. per i posti comuni, **quaranta quesiti a risposta multipla distinti per ciascuna classe di concorso**, volti all'accertamento delle competenze e delle conoscenze del candidato sulle discipline afferenti alla classe di concorso stessa;"* e *"per i posti comuni e di sostegno, **cinque quesiti a risposta multipla sulla conoscenza della lingua inglese al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue e cinque quesiti a risposta multipla sulle competenze digitali inerenti l'uso didattico delle tecnologie e dei dispositivi elettronici multimediali più efficaci per potenziare la qualità dell'apprendimento**"*.

10. Infine il comma 6 prevede che: *"Ciascun quesito consiste in una domanda seguita da quattro risposte, delle quali solo una è esatta; l'ordine dei 50 quesiti è somministrato in modalità casuale per ciascun candidato. Non si dà luogo alla previa pubblicazione dei quesiti".* Il successivo Articolo 6 (Valutazione delle prove e dei titoli) sempre del D.m. n.326/2021 dispone inoltre che *"1. Le commissioni giudicatrici dispongono di **duecentocinquanta punti**, di cui **cento per la prova scritta**, cento per la prova orale e cinquanta per i titoli. 2. La commissione assegna alla prova scritta di cui all'articolo 4 un punteggio massimo di 100 punti. **La prova è superata dai candidati che conseguano il punteggio complessivo di almeno 70 punti.**"* L'Articolo 7 (Predisposizione delle prove. Commissione nazionale) *"1. **I quesiti delle prove di cui all'articolo 4 sono predisposti a livello nazionale dal Ministero che, a tal fine, si avvale di una Commissione Nazionale, incaricata altresì di redigere i quadri di riferimento per la valutazione della prova scritta computer based, che dovranno essere pubblicati sul sito del Ministero almeno dieci giorni prima dello svolgimento della prova. La Commissione***

stabilisce anche la ripartizione dei quesiti in ragione delle specificità delle discipline afferenti alla singola classe di concorso.” Una volta modificate le modalità di svolgimento delle procedure concorsuali, attraverso il successivo Decreto dipartimentale n. 23 del 5 gennaio 2022 il Ministero ha aggiornato l’ormai superato Bando concorsuale di cui al Decreto 499/2020.

11. **Così, quanto alle prove scritte è stato ribadito all’Articolo 5 (Predisposizione delle prove) del D.M. 326/2021** che *“1. Conformemente a quanto previsto dal decreto ministeriale 9 novembre 2021, n. 326, i quesiti della prova scritta sono predisposti a livello nazionale dal Ministero dell'Istruzione, che si avvale della Commissione nazionale di cui all’articolo 7 del decreto ministeriale medesimo. La Commissione nazionale è incaricata altresì di redigere i quadri di riferimento per la valutazione della prova scritta, che dovranno essere pubblicati sul sito del Ministero dell'Istruzione almeno dieci giorni prima dello svolgimento della prova. La Commissione stabilisce anche la ripartizione dei quesiti in ragione delle specificità delle discipline afferenti alla singola classe di concorso.”.*

12. **E’ OPPORTUNO A QUESTO PUNTO ILLUSTRARE LE INCONGRUENZE DELLE DOMANDE CITATE n.n. 5-8-27-33-47-42 del Quiz somministrato alla ricorrente, E SPECIFICARE I MOTIVI CHE HANNO INGIUSTAMENTE CONDIZIONATO L’ESITO DELLA PROVA SCRITTA.** Come vedremo alcune delle domande sono state poste in maniera erranea e contenevano non dei semplici “distrattori”, ma altrettante risposte esatte che non sono state riconosciute tali e hanno fuorviato la valutazione. Inoltre alcune domande in particolare quelle relative alle nozioni digitali, in particolare la **Domanda n. 33**, sono di abnorme ingiustizia essendo connesse a materie estranee ai Quadri di riferimento prestabiliti e imponendo una conoscenza minuziosa della materia informatica che non era assolutamente coerente col profilo del reclutamento in questione. Vogliamo da subito far

notare come addirittura **per altra classe di concorso la Domanda n. 5 relativa al Satyricon** sia stato lo stesso autore citato dal quiz, lo scrittore Aldo Busi di chiara fama, a spiegare alla ricorrente l'ambiguità del quesito e illustrare i motivi che debbono far ritenere chiaramente corretta anche la risposta data dalla ricorrente (vedi perizia e email depositata) Questo dato dimostra la necessità di un riesame.

13. Ecco le domande in argomento e la spiegazione della loro ambiguità:

DOMANDA N. 23

Si contesta il quesito perché non pertinente al programma concorsuale.

La ALU, acronimo di Arithmetic and Logic Unit (Unità Aritmetico Logica), fa parte del complesso sistema dell'architettura hardware di un calcolatore elettronico dedicata alla esecuzione delle operazioni aritmetico-logiche nell'elaborazione dei dati, e non di competenze digitali o conoscenza di applicazioni (software) finalizzate all'efficacia didattico-educativa.

Gli unici riferimenti per la consistenza di conoscenze e competenze da accertare nella prova concorsuale in oggetto sono enunciati nell'Allegato A al D.M. 326/2021 e nell'art. 3 del D.D. 23/2021, da cui i "Quadri di riferimento per la valutazione della prova scritta" (www.miur.gov.it/web/guest/quadri-di-riferimento-per-la-valutazione-della-prova-scritta1).

In particolare, il "Quadro di riferimento per la valutazione della prova scritta - Classe di concorso A054 - Storia dell'arte" riporta la sostanza dei quesiti relativi alle competenze digitali: «cinque quesiti a risposta multipla sulle competenze digitali inerenti l'uso didattico delle tecnologie e dei dispositivi elettronici multimediali più efficaci per potenziare la qualità dell'apprendimento» ex art. 3, D.D. 23/2021 e, nello specifico della classe di concorso, che: «I cinque quesiti a risposta multipla finalizzati all'accertamento delle competenze digitali sono funzionali alla verifica delle conoscenze relative ai principali riferimenti normativi-culturali, applicazioni e strumenti per un'integrazione significativa del digitale nell'azione didattica.

Nell'elaborazione dei quesiti è stata posta una specifica attenzione a richiamare contenuti e soluzioni connessi al Piano Nazionale Scuola Digitale e ai modelli di riferimento sulle competenze digitali, elaborati dal Centro Comune di Ricerca europeo, "DigCompEdu" e "DigComp 2.1».

Il testo fa chiaramente riferimento alle competenze digitali relative all'uso di principali riferimenti normativi-culturali, applicazioni e strumenti spendibili in un'azione didattica digitalmente integrata, non specificando altresì né il livello di informatica richiesto ai candidati (come, invece, per i quesiti di Lingua inglese), né riporta la necessità di possedere conoscenze relative all'architettura dei calcolatori peraltro connessa a operazioni di tipo aritmetico-logico di processazione dei dati.

Normativa di riferimento:

- Allegato A, D.M. 9 novembre 2021 n. 326.
- Art. 3, D.D. 5 gennaio 2021 n. 23.
- Ministero dell'Istruzione, Concorso ordinario scuola Secondaria, "Quadri di riferimento per la valutazione della prova scritta"
(www.miur.gov.it/web/guest/quadri-di-riferimento-per-la-valutazione-della-prova-scritta1).

DOMANDA N. 42

Si contesta il quesito perché non aderente al programma concorsuale.

Il MI indica come risposta corretta "GAN: GREAT AREA NETWORK".

Come per la domanda precedente, si contesta una grave violazione dei limiti del programma oggetto di studio, riportato nei Quadri di riferimento.

Si ricorda che l'area delle competenze informatiche è stata aggiunta al bando di concorso con modifiche successive al 2020. Nello specifico, gli argomenti inerenti al settore informatico sono stati riportati nel documento dei Quadri di riferimento per la valutazione della prova scritta, recante il seguente titolo: Concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell'articolo 59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante "Misure urgenti connesse all'emergenza da covid-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali", convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 (D.M. 9 novembre 2021 n.326).

Il suddetto documento, a proposito delle competenze digitali, recita così:

I cinque quesiti a risposta multipla finalizzati all' accertamento delle competenze digitali, sono funzionali alla verifica delle conoscenze relative ai principali riferimenti

normativi- culturali, applicazioni e strumenti per un'integrazione significativa del digitale nell'azione didattica.

Nell'elaborazione dei quesiti è stata posta una specifica attenzione a richiamare contenuti e soluzioni connessi al Piano Nazionale Scuola Digitale e ai modelli di riferimento sulle competenze digitali, elaborati dal Centro Comune di Ricerca europeo, "DigCompEdu" e "DigComp 2.1".

Il testo fa chiaramente riferimento a "conoscenze relative ai principali riferimenti normativi- culturali" e a "competenze" relative all'uso di "applicazioni" e "strumenti" spendibili in una didattica digitalmente integrata.

Le competenze digitali, anche quelle previste da "DigCompEdu" e "DigComp 2.1", non fanno riferimento a competenze relative all'architettura degli elaboratori, la cui conoscenza non integra in alcun modo un'azione didattica posta in essere da insegnanti di Lettere e non da Tecnici Informatici.

Il Quadro di riferimento già citato non specifica quale debba essere il "livello" di informatica dei candidati (richiesto, invece, specificamente per i quesiti di Lingua Inglese)

DOMANDA 32

Il MI indica come risposta corretta "CÉZANNE".

La citazione risulta completamente estrapolata dal contesto: è infatti parte di una dichiarazione molto più lunga e complessa in cui l'autore esprime la volontà di superare, «spingersi oltre» alcuni limiti dell'Impressionismo. Cézanne, infatti, è una figura di passaggio dall'Impressionismo ai movimenti che da esso derivarono, ed è considerato dalla critica un post-impressionista (G. Cricco, F.P. Di Teodoro, *Itinerario nell'arte. Dal Barocco al Postimpressionismo*, Versione Arancione, Vol. 4, Bologna, 2016, pp. 355-363).

Il confronto con la citazione integrale mostra quanto sia arbitrario e ingiustificato il taglio compiuto sull'enunciato che, per motivi di accuratezza e di comprensione, andava riportato nella sua forma integrale, che è come segue:

«L'impressionismo è la mescolanza ottica dei colori: io devo spingermi oltre. [...] Ho voluto fare dell'impressionismo qualcosa di solido e duraturo come l'arte dei musei.» (J. Gasquet 1921, *Ce qu'il m'a dit...* in M. Vescovo, *Paul Cézanne, "Artedossier"*, Firenze, 1993).

Questa estrapolazione dalla citazione, come riportata nel quesito, risulta inesplicabile e capziosa - senza sapere in che modo, in che ambito e con quale fine l'autore vuole raggiungere questo risultato - e potrebbe riferirsi a uno qualsiasi dei principali

esponenti del movimento impressionista. In particolar modo viene spontaneo pensare a Renoir, a Degas - considerati i più “accademici” del gruppo - o a Monet.

Pertanto, si contestano l'inesattezza e l'incompiutezza della citazione espressa nella domanda, in quanto essa è stata riportata in maniera frammentaria, priva del suo contesto, della sua fonte documentaria e, soprattutto, della sua parte iniziale (cioè “L'impressionismo è la mescolanza ottica dei colori: io devo spingermi oltre”). Tale privazione non solo costituisce un grave errore metodologico, perché fa un uso scorretto delle fonti e del loro trattamento, ma ha mutato completamente il significato dell'affermazione, generando uno di senso opposto alle intenzioni dell'enunciato integrale. Inoltre, il taglio eseguito alla citazione ha causato fraintendimenti nel candidato, ponendolo nella condizione di scartare la risposta corretta e/o di non riconoscerla come tale, perché incompiuta.

DOMANDA 21

Il MI indica come risposta corretta “CANOVA”.

L'episodio, oggetto del quesito, appare una richiesta di storia del collezionismo non evidenziando il ruolo davvero rilevante della personalità di Antonio Canova. Non si comprende, da tale episodio, il pensiero innovativo dell'artista rispetto al moderno concetto di bene culturale, legato in realtà all'attenzione e al conseguente rifiuto di eseguire restauri sui Marmi Elgin.

Gli studi scientifici e le fonti documentarie riportano con chiarezza l'incidenza determinante e diretta che l'influenza di Antonio Canova e il giudizio da questi espresso esercitarono sul processo di acquisizione dei marmi del Partenone da parte del British Museum e sulla Commissione parlamentare per l'approvazione dell'acquisto. La sua autorevole opinione servì non solo a garantire l'autenticità fidiaca delle sculture, ma anche a determinare l'esito favorevole dell'annosa questione del loro riconoscimento e della loro musealizzazione. Nelle vicende degli Elgin Marbles, Canova rivestì un ruolo decisivo, com'è testimoniato dal carteggio Canova-Elgin (Museo Biblioteca Archivio di Bassano del Grappa) e dalle interrogazioni della Commissione parlamentare, raccolte nel Report della Commissione che si occupò di ravvisare la necessità dell'acquisto dei Marmi da parte del British Museum nel 1816: «Nel corso degli interrogatori il nome del Canova era stato fatto dal Flaxman come fonte autorevole di valutazione» (Report from the Select Committee of the House of Commons on the Earl of Elgin's Collection of Sculptured Marbles, ed. Murray, London, 1816, pp. 72-73).

La posizione di Canova risulta ben delineata sia nella Lettera di Antonio Canova a Lord Elgin, 10 novembre 1815: «Io mi stimo felice d'aver potuto vedere con gli occhi miei queste opere insigni, e mi terrei contento d'essere venuto a Londra solamente per

esse. Onde grand'obbligo e riconoscenza dovranno a voi, o Milord, gli amatori e gli artisti per aver trasportate vicino a noi queste memorabili e stupende sculture. Io nel mio particolare ve ne faccio mille cordiali ringraziamenti».

Stessa cosa nel testo Antonio Canova e la discussione sugli “Elgin Marbles” di Massimiliano Pavan, al quale si rimanda ogni approfondimento scientifico e bibliografico: «Innanzitutto nella questione dell'acquisizione in Europa dei marmi partenonici. Il Canova a tal proposito aveva scritto all'Elgin, come si è sottolineato, che «grand'obbligo e riconoscenza dovranno [...] gli amatori e gli artisti per aver trasportato vicino a noi queste memorabili e stupende sculture» (M. Pavan, Antonio Canova e la discussione sugli “Elgin Marbles”, in “Rivista dell'Istituto Nazionale d'Archeologia e Storia dell'Arte”, a. XXI-XXII, Roma, 1976). L'estensore del commento così ora scriveva: «Spettava alla nostra epoca e al nostro paese avere l'onore di portare in possesso dell'Europa civile questi ammirevoli esemplari che testimoniano la verità delle fonti storiche e la supremazia di Fidia» (Quarterly Review, Vol. 14, Nr. XXVIII, 1816, p. 514).

Nella lettera del 9 novembre 1815, Canova manifestò anche a Quatremère de Quincy il proprio entusiasmo alla vista dei Marmi Elgin: anche questa lettura critica, in virtù della personalità e della fama mondiale dell'artista, diede un decisivo contributo all'acquisto degli stessi da parte del British Museum: ne è convinto anche il compilatore della pagina dedicata del Museo Canoviano quando conclude la disamina della vicenda dicendo che «È quindi chiaro come l'autorità di Antonio Canova ebbe un ruolo fondamentale nel trattamento, nella considerazione pubblica e nella definitiva musealizzazione dei Marmi Elgin» (<https://www.museocanova.it/antonio-canova-e-i-marmi-del-partenone/>).

Chi invece ebbe un'influenza indiretta sulla questione degli Elgin Marbles fu Winckelmann. Non c'è dubbio che per Winckelmann - aldilà della sua lettura

relativa ai Marmi -, la concezione che la scultura greca fosse quanto di più perfetto prodotto dall'uomo e il suo studio dovesse essere condotto nei luoghi opportuni e mostrato al popolo, portò a creare spazi espositivi dove collocare i marmi e collezioni antiquarie per renderli visibili: anche su questo si concentrò la disamina della Commissione del 1816, sebbene Winckelmann non entrò mai direttamente nel dibattito. «Per Winckelmann lo spazio di un museo deve essere dedicato all'ostentazione dei modelli ordinatamente inquadrati cronologicamente e stilisticamente. Il Museo deve selezionare, ordinare, conservare e rendere disponibili al pubblico i capi d'opera dell'arte antica, modelli delle belle arti riconoscibili stilisticamente, definiti e scanditi in un quadro ordinato di fasi successive in divenire degli stili nel tempo» (estratto da “8 giugno 2018: Intitolazione del Museo d'Antichità a J.J. Winckelmann”, in [museoantichitawinckelmann.it](https://museoantichitawinckelmann.it/civico-museo-di-storia-ed-arte/la-storia/johann-joachim-winckelmann/), <https://museoantichitawinckelmann.it/civico-museo-di-storia-ed-arte/la-storia/johann-joachim-winckelmann/>). Nella lettera al Consigliere Bianconi del 1784 intitolata Notizie del museo reale a Capo di monte in Napoli, e della biblioteca di san Giovanni Carbonara, lo stesso Winckelmann disse

della collezione del Museo di Capodimonte: «Se i nostri nipoti avranno la forte di vedere disposto tutto quello tesoro, non avrà vergogna di stare a fronte a qualunque altro, che esser voglia. Dopo venti anni, che è restato incassato, infagottato, ed ammucchiato in pianterreni oscuri, ed umidi, è finalmente comparso ad dias luminis auras» (J.J. Winckelmann, Storia delle arti del disegno presso gli antichi, Tomo terzo, Stamperia Pagliarini, Roma, 1784, art. XI).

Si contesta il vizio di forma della domanda, poiché nella sua compilazione l'uso della seguente espressione «favorì indirettamente, ma in maniera determinante» rendono il significato del quesito ossimorico, contraddittorio e fuorviante, ponendo il candidato nella condizione di dover scartare l'opzione corretta e/o di non poterla riconoscere interamente, in quanto i due termini (“indirettamente” e “determinante”) si escludono a vicenda.

Inoltre la dicitura «favorì indirettamente» non potrebbe in alcun modo descrivere sufficientemente l'effettivo ruolo assunto da Antonio Canova nella questione dei marmi fidiaci, cui prese parte attiva (e NON indirettamente), e al cui giudizio Lord Elgin si rimise per ben due volte, nel 1803 (a Roma) e nel 1815 (a Londra).

DOMANDA N. 37

Il MI indica come risposta corretta “LA DEPOSIZIONE DI CRISTO DI RAFFAELLO DELLA GALLERIA BORGHESE È STATA DIPINTA AD OLIO SU TELA”.

Oltre a risultare ambiguo e inesatto, il quesito insinuava nel candidato il dubbio se l'errore fosse nella collocazione oppure nella tecnica utilizzata, per di più in quanto l'opzione “a” presentava un errore nell'anagrafica in quanto la citata Deposizione di Cristo dell'artista fiammingo Rogier van der Weyden è conservata al Museo del Prado di Madrid (www.museodelprado.es) mentre presso la Galleria degli Uffizi di Firenze è esposta un'altra opera conosciuta come Deposizione nel sepolcro (www.uffizifirenze.it/deposizione-nel-sepolcro.html). Sembrerebbe che anche i candidati per la classe di concorso A017 abbiano segnalato questo problema.

Per ulteriori confronti, si rimanda a:

- “Weyden, Rogier Van der”, voce biografica su Enciclopedia on line, treccani.it, www.treccani.it/enciclopedia/rogier-van-der-weyden/, cons. 26/04/2022;
- Sulla Deposizione nel Sepolcro degli Uffizi: P. Daverio (a cura di), Musei del mondo. Uffizi Firenze, Collana “Musei del Mondo” per il Corriere della Sera, n.1/2021, p. 32, ove menzionata come Trasporto di Cristo al Sepolcro;

- Sulla Deposizione del Prado: P. Daverio (a cura di), Musei del mondo. Prado Madrid, Collana "Musei del Mondo" per il Corriere della Sera, n.4/2022, pp. 40-41;
- Deposition in the Prado, Madrid, in "WEYDEN, Roger van der", Web Gallery of Art, www.wga.hu/index1.html, cons. 26/04/2022;

La risposta esatta risulta scorretta nella parte anagrafica e, in assenza di apparato iconografico, non può essere considerata esatta e univoca poiché equivoca e fuorviante rispetto alla richiesta formulata nel quesito.

DOMANDA N. 4

Il MI indica come risposta corretta "L'ARES LUDOVISI".

Si segnala che l'aggettivo "PECULIARE" non può essere identificativo solo dell'Ares Ludovisi, in quanto nel Seicento i restauri erano "ben riconoscibili" ed identificavano i tratti specificamente artistici del restauratore. Se si ritiene invece, che Bernini abbia restaurato solo l'Ares Ludovisi, l'aggettivo "peculiare" potrebbe essere inteso dal Ministero in riferimento al piccolo puttino che l'artista inserisce vicino all'Ares Ludovisi, ma che in realtà, non è neanche un restauro ma una vera e propria aggiunta (inserisce il puttino e l'elsa della spada). Tuttavia, le peculiarità del restauro berniniano si evidenziano sia nella gamba dell'Ares Ludovisi sia in quella del Fauno Barberini.

Inoltre, il dibattito circa l'intervento del Bernini nel Fauno Barberini ha riguardato la critica moderna ed è tuttora ampiamente aperto. La domanda è priva di specificità.

Si segnala che numerose sono le fonti che citano come opere restaurate da Bernini (e in cui l'artista ha lasciato la sua impronta inconfondibile) sia l'Ares Ludovisi che il Fauno Barberini.

Su tutte:

- H. Hibbard, "Bernini, Gian Lorenzo", voce in Dizionario Biografico degli Italiani, Vol. 9, 1963: «Come altri scultori dell'epoca il B. restaurava marmi antichi: nel 1620 ricevette il pagamento per il materasso squisitamente realistico che scolpì per l'Ermafrodito Borghese (Parigi, Louvre), non prima del 1622, aggiunse alcuni importanti dettagli alla parte inferiore dell'Ares Ludovisi (Roma, Museo delle Terme) e restaurò le parti mancanti del Fauno Barberini (scoperto c. 1625?; Monaco, Antikensammlung)».

Si cita inoltre:

- L. Vlad Borrelli, La Riapertura della Gliptoteca di Monaco, in "Bollettino d'Arte", Vol. 58, 1973: «Scoperto nel 1624 il Fauno era stato restaurato prima del

1680 dal Bernini il quale, con singolare rispetto per l'integrità dell'opera, aveva rifatto in gesso le parti mancanti del corpo, cioè le

gambe, mentre aveva eseguito in marmo il plinto e le rocce con' la vegetazione».

- V. Martinelli (a cura di), Gian Lorenzo Bernini e la sua cerchia, Perugia, 1994, pp. 465-467: il Fauno Barberini viene definito «di restauro berniniano».

Infine la stessa informazione viene inserita in uno dei manuali scolastici più in uso nelle scuole superiori, edito in più versioni:

- G. Cricco, F.P. Di Teodoro, Itinerario nell'Arte. Dalla Preistoria all'arte romana, Versione Gialla, Vol. 1, Bologna, 2016, p. 201, f. 6.66;

- G. Cricco, F.P. Di Teodoro, Itinerario nell'Arte. Dalla Preistoria a Giotto, Versione Azzurra, Vol. 1, Bologna, 2016, p. 155, f. 6.42;

- G. Cricco, F.P. Di Teodoro, Itinerario nell'Arte. Dalla Preistoria all'arte carolingia, Versione Blu Multimediale, Vol. 1, Bologna, 2010, pp. 170-171, ff. 6.28 e 6.29;

Altre fonti bibliografiche di riferimento a supporto:

- G. Gentilini, C. Sisi (a cura di), La scultura. Bozzetti in terracotta, piccoli marmi e altre sculture dal XIV al XX secolo, Siena, 1989, Vol. I, p. 228.

- P. Moreno, La scultura ellenistica, Roma, 1994, p. 287

- C. Strinati, M.G. Bernardini, Gian Lorenzo Bernini: regista del Barocco, Milano, 1999, p. 56.

- D. Gallavotti Cavallero, V. Martinelli, Bernini e la pittura, Roma 2003, p.

181

- E. Debenedetti (a cura di), Sculture romane del Settecento. La professione dello scultore, Roma, 2003, p. 20.

- M.C. Gualandi Genito, Musei, mostre e collezionismo negli scritti di Giorgio Gualandi, Bologna, 2004, p. 45.

Inoltre, appurato il fatto che Gian Lorenzo Bernini si è dedicato nel corso della sua lunga carriera d'artista al restauro di una pluralità di marmi antichi,

l'espressione “nel suo peculiare stile” diventa ambigua e oggetto di differenti interpretazioni: ci si riferisce infatti a una sua peculiare maniera di restaurare, oppure al suo stile creativo in scultura?

Considerando il presupposto imprescindibile della modalità a risposta multipla, in cui è obbligatoria l'inconfutabilità della domanda e della singola risposta esatta, si contesta il fatto di non poter stabilire l'oggettività assoluta della domanda data.

DOMANDA N. 17

La considero contestabile perché non è possibile stabilire la validità nella risposta in quanto il quesito contiene due risposte corrette.

Il MI indica come risposta corretta “Caratteri più arcaicizzanti rispetto al Bronzo B”

Recenti studi, come riportato nel sito ufficiale del Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria, portano a considerare coeve le due statue. “Riguardo alle differenze cronologiche notate da molti studiosi, non si può non riconoscere come, fatta eccezione per la zona addominale e per la resa del volto, il resto del corpo delle due statue sia sorprendentemente simile, con particolari che rendono certa la realizzazione a opera della medesima mano di artista. Tale osservazione porta a considerare coeve le due statue.” <https://www.museoarcheologicoreggiocalabria.it/project-details/i-bronzi-diriace/>

In riferimento al dibattito, ancora aperto, circa la datazione, l’origine e gli autori che avrebbero realizzato i Bronzi di Riace, se si fa riferimento al Bollettino d’Arte dedicato ai Bronzi, pubblicato dal Ministero dei Beni e le attività culturali e del turismo, articolo di Antonino di Vita “Due capolavori attici. Gli oplitodromi Eroi di Riace”, p.258, l’autore attribuisce un’origine Attica ai due bronzi, individuando delle affinità con Fidia e Policleteo. In riferimento proprio a quest’ultimo e dopo aver descritto la posizione dei due bronzi, si cita “sono tutti elementi che mostrano come il Canone policleteo aveva fatto scuola anche in Attica...”.

Viene rilevato che dalla lettura di confronto tra il Doriforo di Policleteo ed entrambi i Bronzi, potrebbe apparire la presenza di una larvale influenza del canone policleteo, laddove “larvale” è inteso col suo significato figurativo di incompiuto, abbozzato, «riferito a momenti di uno stadio iniziale di sviluppo che non consentono una definizione e una individuazione sicura» (G. Devoto, G.C. Oli, “Larvale”, voce in Dizionario della Lingua italiana, Firenze, 1971). La postura che accomuna le due figure è quella riconducibile al rapporto chiastico definito nel trattato. Il Doriforo come i Bronzi non sono più rigidamente sostenuti in ugual misura da entrambe le gambe come nell’Età arcaica, ma si appoggiano sulla destra, mentre la sinistra è piegata. Da questa posizione deriva l’articolazione della parte superiore del corpo: il braccio portante (ossia addetto a tenere la lancia, nel caso del Doriforo e le probabili armi nel caso dei Bronzi), è quello opposto alla gamba portante, quindi il sinistro; il braccio destro, invece, è libero come la gamba sinistra; il bacino è inoltre inclinato verso la gamba libera, mentre le spalle vanno dalla parte opposta. Il termine “larvale” potrebbe essere ragionevolmente interpretato come antecedente allo sviluppo del

Canone, citato in forma embrionale e pronto a proseguire il proprio sviluppo nel bronzo B e nella successiva statuaria.

La risposta però, non è incontestabile: per l'Arias, è il solo Bronzo B che presenta in nuce elementi riferibili al Kanon policleto (P.E. Arias, "Lettura delle statue bronzee di Riace", in Due bronzi da Riace, "Bollettino d'Arte", Ministero dei Beni Culturali e Ambientali, Serie Speciale, Vol. 2, 1984, pp. 243-245).

Nemmeno della risposta c è univoca l'esattezza, in quanto è ormai dato per acquisito che i Bronzi di Riace siano di produzione classica e pressoché contemporanei (I Bronzi di Riace, in "Museo Archeologico di Reggio Calabria", <https://www.museoarcheologicoreggiocalabria.it/project-details/i-bronzi-di-riace/>, cons. il 08/04/2022).

Ciò è confermato dai più recenti studi sui due Bronzi e dalle pubblicazioni relative alla diagnostica strumentale sui manufatti (L. Rebaudo, "I Bronzi di Riace. Archeologia e archeometria", in C. Malacrino, D. Castrizio (a cura di), I Bronzi di Riace. Studi e ricerche, Atti del Convegno, Reggio Calabria, 25-26 ottobre 2018, Laruffa Ed., 2020, pp. 23-42).

Il Bronzo A ha più evidenze fidiache, tanto che ne era stata ipotizzata la realizzazione da parte di questo autore. Può trarre in inganno la linea alba che nel Bronzo A è rettilinea, ma non tale da poterla riferire a caratteristiche dell'età precedente, tanto che la statua presenta una più dettagliata correlazione anatomica e lo stesso Fidia, ad esempio nell'Apollo Parnopio (copia di Kassel), scolpisce la stessa linea alba (P.E. Arias, "Lettura delle statue bronzee di Riace", in op. cit., p. 243).

Inoltre, dal momento che la periodizzazione della scultura greca classifica il periodo tra VII e VI sec. A.C. come Età arcaica, il termine "arcaicizzante" presume che siano leggibili alcune o le caratteristiche che connotano la produzione scultorea di questo periodo, cosa da rigettare completamente (P.E. Arias, "Lettura delle statue bronzee di Riace", op. cit., pp. 243-246).

Di conseguenza, non può essere valido il quesito perché prevede due risposte corrette, laddove il compito richiedeva di indicare una sola risposta corretta

14. Per finire vogliamo dare un cenno a come i quiz siano stati estranei ai Quadri di riferimento pubblicati dal Minsitero, con particolare riferimento ad esempio alle competenze digitali. Mentre i quiz hanno imposto domande tecniche i quadri di riferimento si limitano infatti a prevedere che *"I cinque quesiti a risposta multipla finalizzati all'accertamento delle competenze digitali, siano "funzionali alla verifica delle conoscenze relative ai principali riferimenti normativi-culturali, applicazioni e strumenti per un'integrazione significativa del digitale nell'azione didattica"*

La loro genericità e minuziosità è stata inoltre lamentata dal parere del Cspi n. 65/2021

15. La giurisprudenza in materia ha fissato dei chiari principi che meritano di essere applicati anche oggi per ristabilire la legittimità del procedimento di selezione. Questo ecc.mo Collegio con Ordinanza n. 7173/2020 emessa su ricorso R.g. n.8105/2020 ha già affrontato questione identica e motivato accoglimento nei seguenti termini: *“considerata la rilevanza della questione con riferimento all’interesse della candidata, atteso il punteggio complessivo riportato ..e, conseguentemente, la non ammissione alla prova scritta per mancato raggiungimento del punteggio minimo all’uopo richiesto .. a fronte della succitata risposta contrassegnata come errata dal valore di 0,5 punti; ritenuto come la contestazione circa la non correttezza delle risposte ai quesiti di un test nell’ambito di prove preselettive debba essere vagliata con particolare rigore, attesa l’uniformità di applicazione dei contenuti del modulo correttore a tutti i candidati;”*.

Tutto ciò premesso si chiede l’annullamento dei provvedimenti impugnati per i seguenti motivi di diritto.

DIRITTO

1) Violazione e falsa applicazione dei principi fondamentali del pubblico concorso, nonché dei PRINCIPI GENERALI INERENTI LO SVOLGIMENTO DI PROVE SELETTIVE DI ACCESSO AL PUBBLICO IMPIEGO DI CUI AL d.P.R. 487/1994 E DLGS 165/2001. Ingiustizia manifesta. Violazione del principio del buon andamento della cosa pubblica. Eccesso di potere. Contraddittorietà e illogicità. Violazione artt. 3, 33, 34 57 e 97 Cost. CARENZA DI MOTIVAZIONE E ISTRUTTORIA. AMBIGUITA’ DEI QUESITI.

In relazione al procedimento impugnato si lamenta, anzitutto, la natura ambigua ed errata di numerose tra le domande della prova a quiz che sono state somministrate. Ne abbiamo già illustrato in fatto i numerosi aspetti di incongruità e se ne lamenta appunto l'illogicità e la manifesta incongruenza tali da aver ingiustamente determinato l'esito dell'esame.

Il riscontro bibliografico riportato in fatto e le perizie offerte in deposito al Collegio (in un caso lo stesso autore Aldo Busi, citato in una delle risposte, sostiene l'ambiguità del quesito), fanno comprendere che i quiz siano stati palesemente mal formulati e che in alcuni casi esulavano dagli stessi Quadri di riferimento. L'impianto normativo che ha disciplinato il concorso imponeva al contrario l'individuazione e la valutazione di una unica risposta come l'unica risposta esatta, basta rammentare l'art. 4, comma 6 del D.M. n. 326/ 2021 che così recita: *“Ciascun quesito consiste in una domanda seguita da quattro risposte, delle quali solo una è esatta”*.

Invece le Domande segnalate erano prive di una unica risposta esatta che desse certezza giuridica alla regolarità del procedimento di correzione, che si mostra pertanto falsato e incongruente.

Talora i quiz somministrati sono stati anche estranei alle materie prestabilite e imponevano ad esempio per la domanda relativa alle competenze digitali, con abnorme ingiustizia, conoscenze informatiche incongrue, eccessivamente tecniche e minuziose rispetto al profilo di un insegnante di Lettere e comunque fuori programma. La descritta ambiguità e l'erroneità illustrate hanno compromesso la certezza giuridica dello stesso esito della prova.

Appare evidente, infatti, che senza la ambiguità del quiz e considerata la correttezza anche delle risposte date, chi ricorre avrebbe senz'altro superato il quiz mentre rimane escluso addirittura SOLTANTO PERCHE' UNA UNICA DOMANDA E' STATA CONSIDERATA ERRATA, in esito ad un procedimento dubbio, erroneo e irregolare.

In materia è stato ormai chiarito che la cognizione del giudice amministrativo è piena, in conformità all'indirizzo formatosi a partire dalla decisione del Consiglio di Stato, sez. IV, 9 aprile 1999, n. 601, potendo il giudice amministrativo – anche senza sostituirsi all'Amministrazione – estendere il proprio giudizio dall'esame estrinseco della valutazione (secondo i noti parametri di logicità, congruità e completezza dell'istruttoria) all'esatta valutazione del fatto, secondo i parametri della disciplina nella fattispecie applicabile.

In tale prospettiva – e in applicazione del principio di effettività della tutela delle situazioni soggettive protette – se è vero che il giudice non può sostituire il proprio apprezzamento a quello dell'Amministrazione, è anche vero che non può esimersi dal considerare e valutare il vizio, tecnico o logico, dell'apprezzamento dell'Amministrazione, ove una tale mancanza sia in concreto oggettivamente riscontrabile così come accade nella nostra vicenda (cfr. in tal senso anche Consiglio di Stato n. 4862 del 2012).

L'utilizzazione dello strumento delle selezioni per quiz, da sempre oggetto di dubbi e contestazioni, ha visto, nel tempo, fissare dei principi fondamentali proprio dalla giurisprudenza, principi che merita applicare anche alla nostra vicenda. In particolare, anche se le procedure informatizzate e per quiz non si sostanziano “in un sistema ontologicamente inidoneo a dimostrare la preparazione dei candidati e contrario al parametro del buon andamento dell'amministrazione” (cfr. Sez. I, ord.za 4 ottobre 2004, n. 10129 e Corte cost., ord.za 7 luglio 2005, n. 273), **RIMANE CHE SOTTO SPECIFICI ASPETTI QUESTE PROCEDURE SI PRESTANO A DIVERSI PROFILI DI CENSURABILITA', SOPRATTUTTO SE NON SONO SOTTOPOSTE AD UNA “accurata e speciale procedura che ne garantisca la piena legittimità”, appunto come è emerso nel concorso in argomento.**

Inoltre, già il Consiglio di Stato con parere n.11004/2012 in occasione di altre tornate concorsuali, ha consigliato la P.A. di attenersi nella somministrazione dei quiz alla

finalità della selezione e concedere il tempo adeguato, molto del tempo concesso è stato purtroppo utilizzato per affrontare domande dubbie dove le risposte esatte apparivano numerose.

Anche questo ecc.mo Collegio ha già riconosciuto e accolto le istanze cautelari avanzate in procedimenti identici, ci riferiamo ad esempio alla ORDINANZA n. 7173/2020 emessa su ricorso 8105/2020, oppure alla più recente TAR LAZIO SEZ II Ordinanza n. 4848/2022 DEL 22 APRILE 2022; è opportuno anche rammentare l'orientamento univoco della giustizia amministrativa, per tutte basta citare la pronuncia del Consiglio di stato relativa alla natura dei quiz: “ *Considerato che, ad un primo esame, l'appello cautelare in epigrafe appare meritevole di accoglimento laddove ha rilevato - per un verso - **il carattere obiettivamente erroneo di alcuni dei quiz somministrati e - per altro verso - l'alta probabilità che, in assenza degli errori in questione, gli appellanti dottori (omissis) avrebbero potuto accedere al prosieguo delle prove concorsuali.***(Ord. Emessa su ricorso r.g. n.9914/2011) ”.

Sui quiz ambigui e limiti dell'esercizio di discrezionalità, deve sottolinearsi al riguardo che, così come sostenuto dal Consiglio di Stato nella sentenza n. 3674 del 26.07.2008 è stato anche censurato l'operato della Amministrazione che abbia somministrato quiz su materie non previste oppure che impongano una conoscenza minuziosa così come appunto accaduto nella nostra vicenda : “ *l'ampio margine di valutazione di cui gode la commissione nell'esercizio di tale attività non ne esclude però del tutto la sindacabilità nel giudizio di legittimità. E' infatti acquisito in giurisprudenza che le scelte discrezionali compiute dalla commissione esaminatrice di un pubblico concorso allorchè gradua la difficoltà delle prove sono comunque sindacabili per ragioni di illogicità o incongruenza manifesta.*

*E' acquisito che in sede di legittimità ben può essere censurato il travisamento in cui incorre la commissione **allorchè formula ai candidati domande o quesiti o temi estranei alle materie previste dal bando.** Applicando i suindicati criteri al caso in esame può già constatarsi agevolmente – in base ad un mero riscontro estrinseco –*

come numerosi dei quesiti a risposta multipla sottoposti ai candidati richiedessero in realtà una conoscenza estremamente approfondita e perfino minuziosa delle relative materie [..]”.

Dunque se i principi elencati sono i soli a dover guidare una legittima e giusta procedura concorsuale, risulta incomprensibile e ingiusta l'esclusione di chi ricorre che rimane, nonostante questo, escluso dal concorso per causa dell'erroneo agire della Amministrazione.

La documentazione offerta al Collegio dimostra chiaramente che nella vicenda in argomento la valutazione che condanna chi ricorre alla esclusione è al di fuori dell'ambito di esattezza o attendibilità e non rispetta i parametri tecnici di univoca lettura, (cfr. Cons. Stato, IV, 13 ottobre 2003, n. 6201). L'esercizio della discrezionalità tecnica non corrisponde ai dati concreti, non appare logico ma arbitrario, risulta erroneo in fatto e irrazionale.

Il vaglio giurisdizionale di ragionevolezza di un test concorsuale non trova un limite nella mera formulazione di un questionario con domande a risposta multipla, ma – ferma rimanendo l'insindacabilità del giudizio tecnico - si estende all'apprezzamento della congruenza e della coerenza del medesimo rispetto alla finalità della selezione, secondo oggettivi criteri scientifici o tecnici.

Ciò premesso sul piano metodologico, corre l'obbligo di richiamare il consolidato insegnamento giurisprudenziale secondo cui i quiz con domande a risposta multipla richiedono che *“tali domande, in quanto destinate a ricevere risposta in tempi brevi, per facilitare la speditezza della complessiva attività di selezione, siano formulate in modo tale da non compromettere l'efficienza intrinseca del risultato e la par condicio degli aspiranti. Le stesse debbono pertanto essere **congrue, chiare e neutre e non prestarsi a interpretazioni divergenti**; quanto sopra sulla base di una formulazione chiara, non incompleta o ambigua, con corrispondente univocità di risposta”* (cfr. Consiglio di Stato n. 4862 del 2012).

In sintesi, quindi, è ormai *ius receptum* che la domanda oggetto di quesito concorsuale deve essere chiara ed univoca nella sua completezza, anche le risposte che fungono da distrattore non possono sfuggire a questo vaglio.

Anche le opzioni di risposta che il quesito offre al candidato non possono comportare ambiguità e prestarsi a interpretazioni divergenti come accaduto nella nostra vicenda DOVE LE RISPOSTE DISTRATTORI SONO IN REALTA' ALTRETTANTO ESATTE, anche se è ovvia nel meccanismo a quiz la presenza del c.d. "distrattore", per tale intendendosi, secondo il consolidato insegnamento del Consiglio di Stato, quella *"risposta che, ad un primo approccio, può apparire come una delle risposte corrette e, comunque, non "prima facie" implausibile"* (cfr. Consiglio di Stato 2 luglio 2020 n. 4266).

2) Violazione e falsa applicazione dei principi fondamentali di accesso al lavoro pubblico e del pubblico concorso, nonché dei PRINCIPI GENERALI INERENTI LO SVOLGIMENTO DELLE PROVE DI ACCESSO AL PUBBLICO IMPIEGO DI CUI AL d.P.R. 487/1994 E DLGS 165/2001. Ingiustizia manifesta. Violazione del principio del buon andamento della cosa pubblica. Eccesso di potere. Contraddittorietà e illogicità. Violazione artt. 3, 57 e 97 Cost. Carenza Motivazione

Altro profilo da lamentare è la violazione sotto diversi aspetti dei principi del giusto procedimento di cui alla Legge n. 241/90.

Le modalità descritte, l'ambiguità ed erroneità dei quiz comportano la violazione del principio generale di **motivazione, di trasparenza e conoscibilità dell'azione amministrativa** e di necessità della predeterminazione di chiari criteri di selezione, principi previsti peraltro oltre che dalla Legge n. 241/90 anche dall'ancora valido articolo 8, 12 e seguenti del d.P.R. 9 maggio 1994, n. 497 e dai i principi ivi declinati.

Per cui, anzitutto con l'art. 12, titolato "trasparenza amministrativa" si vuole che "*1. Le commissioni esaminatrici, alla prima riunione, stabiliscono i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali, da formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove....*" (Consiglio di Stato Sezione Consultiva per gli Atti Normativi Adunanza di Sezione del 22 giugno 2017 parere n. 2190/2016 affare n. 1738/2016 e affare n. 01056/2017).

Nel procedimento in argomento rimangono inspiegabili, invece, secondo i parametri della logicità, coerenza, imparzialità e buona amministrazione, le fasi procedurali che hanno condotto alla esclusione, che si presenta priva di ogni motivazione logico giuridica. Inoltre appaiono ignote sia le modalità di adozione sia di recepimento da parte della Commissione Nazionale e della Commissione esaminatrice dei quiz e delle griglie di valutazione in argomento.

Eppure l'art.3, comma 5, del Decreto n. 23 del 5 gennaio 2022 del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero di Istruzione (che ha modificato il Bando originario) dispone che la valutazione della prova scritta debba essere effettuata sulla base dei quadri di riferimento redatti dalla commissione nazionale. Essendo stata l'attività di valutazione di questi quiz meramente informatica, appare chiaro che, a monte, la ambiguità delle domande offerte abbia inficiato irrimediabilmente ogni possibile motivazione e coerenza della valutazione stessa e dunque della impugnata esclusione.

Sempre rimanendo nell'ambito di un giusto procedimento, il concorso va inoltre censurato per il fatto che non vi è traccia documentale né della fase preliminare di adozione dei quesiti offerti dalla Commissione Nazionale né tanto meno di un riesame completo della regolarità di tutti i quesiti una volta che ne è emersa la possibile ambiguità.

Sia l'operato della Commissione Nazionale sia della Commissione esaminatrice, nonché ove interpretate in questo senso le norme del Bando che hanno autorizzato questo procedere, sono incorsi in grave e insanabile illegittimità per avere omesso la redazione di ogni riesame e a monte di ogni verbale attestante, sia pure sinteticamente, le operazioni di raccordo tra i due organi nell'ambito delle reciproche competenze e comunque delle operazioni di

predisposizione e recepimento di quesiti e di griglie di valutazione da parte della Commissione esaminatrice.

Ora, ricordiamo come ai sensi dell'art. 15 del citato DPR 487/94 "Di tutte le operazioni di esame e **delle deliberazioni prese dalla commissione esaminatrice, anche nel giudicare i singoli lavori, si redige giorno per giorno un processo verbale** sottoscritto da tutti i commissari e dal segretario". **La mancanza dei verbali** relativi ad un riesame di tutti i quiz, quindi, non permette la verifica della regolarità dello svolgimento delle diverse operazioni concorsuali: da tale impossibilità di verifica ne discende un vizio di violazione di legge che inficia la validità di tutta la procedura concorsuale svolta da chi ricorre.

L'applicazione dei detti principi, propri delle procedure concorsuali avrebbe postulato che la Commissione Nazionale desse contezza del percorso seguito nel pervenire alla formulazione e assegnazione dei quesiti (enunciando, ad es., i criteri di redazione dei quesiti; la divisione dei compiti all'interno dell'organo; l'eventuale, plurima predisposizione di pacchetti di test, da parte dei singoli commissari, da estrarre a sorte; l'insorgenza o meno di contrasti tra i commissari medesimi in ordine ad alcuni quesiti, ect.) storicizzando, in forma sintetica, le fasi di quel percorso in quell'atto, fondamentale per le sedute dei collegi amministrativi, che è il verbale.

Il quale soltanto - come è noto e come è stato affermato anche da una risalente giurisprudenza (CdS, VI, 20 giugno 1985, n. 321) - ha la funzione di attestare i fatti avvenuti e le dichiarazioni rese dai componenti di un organo collegiale; con la conseguenza che la "verbalizzazione dell'attività di un collegio amministrativo è requisito sostanziale della stessa", e cioè requisito "richiesto per la stessa esistenza di detta attività e non è sostituibile da altri elementi di prova"(CdS, VI, 18 dicembre 1992, n. 1113; adde: Tar Lazio, I, 10 aprile 2002, n. 3070).

In argomento, già il Tar Lazio con sentenza n. numero 5986 del 2008 ha così deciso: *"Ritiene il Collegio che la Commissione di esperti, deputata all'elaborazione degli ottanta quesiti del test di ammissione, sia incorsa in grave e insanabile illegittimità*

per avere omesso la redazione di un qualche verbale attestante, sia pure sinteticamente, le operazioni che hanno condotto alla formulazione dei quesiti.

....Ora, a parte il fatto che dell'operazione di avvenuta consegna dei quesiti non risulta depositato il relativo verbale, non è dubitabile che la giustificazione adombrata dall'amministrazione non può trovare alcuna adesione ove si tenga mente all'intuitiva circostanza che un siffatto, e davvero assai singolare, modo di procedere si è posto in contrasto - completamente disattendendolo - con il principio di trasparenza, ormai codificato dall'art. 1 della fondamentale legge n. 241/1990 tra i principi generali dell'attività amministrativa. Il principio, intimamente connesso all'ulteriore principio di conoscibilità dell'attività amministrativa (entrambi i principi sono esplicitazione del generale principio di imparzialità dell'amministrazione sancito dall'art. 97 della Costituzione), è strumentalmente preordinato a consentire il sindacato giurisdizionale sull'attività amministrativa, sancito dal precetto costituzionale contenuto nell'art. 113, per cui contro gli atti della p.a. è sempre ammessa la tutela giurisdizionale, e ciò sull'evidente riflesso del principio dell'art. 24, comma 1, della Costituzione che proclama l'inviolabilità del diritto a questa tutela. Tanto premesso, non è dubitabile che l'assenza di ogni e qualsiasi verbale della Commissione di esperti sull'attività da essa dispiegata non consenta a questo giudice di esercitare un qualche controllo sui criteri applicati e sulle modalità seguite per la formulazione dei quesiti dei quali è dedotta l'incongruità sotto più profili, nel senso che parte di detti quesiti "erano incomprensibili, ovvero estranei alla materia indicata (logica e cultura generale, biologia, chimica fisica e matematica), ovvero prive di risposta corretta fra quelle indicate, ovvero ancora con più di una risposta possibile" (così a pag. 27 del ricorso). Va poi considerato, in ordine alle conseguenze rivenienti dalla mancata verbalizzazione delle operazioni della Commissione di esperti, che l'attività posta in essere da quest'ultima si configura come attività sostanzialmente corrispondente a quella dispiegata dalle commissioni esaminatrici nella redazione delle prove di esame. Conseguie che l'applicazione dei principi propri delle procedure concorsuali avrebbe postulato che la Commissione desse contezza del percorso seguito nel pervenire alla formulazione dei quesiti (enunciando, ad es., i criteri di redazione dei

quesiti; la divisione dei compiti all'interno dell'organo; l'eventuale, plurima predisposizione di pacchetti di test, da parte dei singoli commissari, da estrarre a sorte; l'insorgenza o meno di contrasti tra i commissari medesimi in ordine ad alcuni quesiti, ect.) storicizzando, in forma sintetica, le fasi di quel percorso in un quell'atto, fondamentale per le sedute dei collegi amministrativi, che è il verbale. Il quale soltanto - come è noto e come è stato affermato anche da una risalente giurisprudenza (CdS, VI, 20 giugno 1985, n. 321) - ha la funzione di attestare i fatti avvenuti e le dichiarazioni rese dai componenti di un organo collegiale; con la 21 conseguenza che la "verbalizzazione dell'attività di un collegio amministrativo è requisito sostanziale della stessa", e cioè requisito "richiesto per la stessa esistenza di detta attività e non è sostituibile da altri elementi di prova"(CdS, VI, 18 dicembre 1992, n. 1113; adde: Tar Lazio, I, 10 aprile 2002, n. 3070). In coerente applicazione di quanto precede, deve affermarsi che l'assenza di verbalizzazione delle attività elaborate dalla Commissione, in vista e per la predisposizione dei quesiti, conduce a dichiarare l'inesistenza di quell'attività, vizio strutturale che involge ovviamente i risultati di quell'attività, e cioè gli ottanta quesiti oggetto della presente impugnativa. Per concludere sul punto, è possibile desumere - ciò emergendo dal tenore della risposta fornita dalla precitata Direzione generale all'istanza di accesso alla documentazione concernente la formazione dei quesiti oggetto delle varie prove di esame - che l'eliminazione dei file e degli atti cartacei è stata disposta in ragione dell'esigenza di assicurare l'assoluta segretezza del contenuto dei test. E' però agevole osservare come non ricorresse alcuna plausibile ragione giuridica da giustificare la contestata operazione "purificatrice", atteso che il generale principio di trasparenza del procedimento amministrativo è suscettibile di recedere solo in presenza di superiori interessi dell'ordinamento afferenti all'ordine pubblico, alla sicurezza dello Stato e alle scelte di repressione di determinate figure di reato (CdS, VI, 13 dicembre 2006, n. 7387). Indubbiamente la secretazione degli atti era una giusta e legittima esigenza mirata a evitare l'anticipata conoscenza del contenuto dei quesiti (anche se non può non osservarsi, fuor di ogni ironia, che per la prima volta nella storia dei test di ammissione a medicina il principio di segretezza dei test è stato violato in alcune sedi universitarie, come ampiamente riportato dalle cronache

giudiziarie); tale esigenza andava però assicurata con modalità tali da consentire comunque la conoscibilità delle operazioni svolte dalla Commissione di esperti. 22 Il fatto che la Commissione si sia “bruciata dietro le navi”, alla maniera del condottiero spagnolo Hernan Cortés, ha sortito l’effetto, giuridicamente rovinoso, di invalidare insanabilmente le attività da essa compiute, ove si pensi - stante l’assenza di verbalizzazione della seduta in cui la medesima avrebbe operato – che non vi è prova, e quindi certezza, su chi abbia effettivamente proceduto all’elaborazione della formulazione dei quesiti. 4.2.- E’ indubbio che il grave vizio che affligge la fase iniziale della procedura concorsuale, stante la catena sequenziale che avvince tutti gli atti di detta procedura, ha effetto invalidante del provvedimento conclusivo impugnato, costituito dalla graduatoria impugnata”.

Anche nella nostra vicenda i vizi rilevati, sia di natura generale sia relativi alle prove di esame sono di tale rilevanza da aver inficiato il regolare svolgimento della prova ed aver causato ingiustamente l'esclusione dal concorso, sì da doversi in via principale ritenere che chi ricorre debba essere ammesso a sostenere la fase orale, annullando l'esito della fase scritta, o comunque, stanti i poteri di Codesto Ecc.mo Collegio ex art. 34, lettera e), C.p.A. per il quale il Giudice, con la sentenza con cui definisce il giudizio di cognizione, «dispone le misure idonee ad assicurare l’attuazione del giudicato», si chiede che vengano adottate le misure, appunto, ritenute idonee affinché i vizi e le nullità di cui è inficiata la prova non gravino ingiustamente sulla ricorrente.

3 VIOLAZIONE ED ERRONEA APPLICAZIONE DI LEGGE: ART. 1 E 2 LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241 E SS; ART. 3 E 97 COSTITUZIONE – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI decreti legislativi 9 luglio 2003, nn. 215 e 216, concernenti, rispettivamente, l’attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone, indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica, e l’attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di accesso al lavoro.- ECCESSO DI POTERE PER VIZIO DEL PROCEDIMENTO, ERRORE E DIFETTO DEI PRESUPPOSTI, DELL’ISTRUTTORIA, DELLA MOTIVAZIONE.- ILLOGICITÀ E INGIUSTIZIA MANIFESTA. Disparità di trattamento del

mancato riesame.

Ulteriore profilo di illegittimità della esclusione di chi ricorre è la gravissima e palese disparità di trattamento che emerge dal mancato riesame della prova e delle sue modalità. Ricordiamo a questo proposito che una delle avvertenze del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione, espressa nel parere N. 65/2021 era stata appunto di correggere quella sorta di estraneità che i programmi presentavano rispetto all'effettivo profilo del docente di scuola secondaria, tanto da far dire al Consiglio che *“I programmi disciplinari appaiono **enciclopedici**, eccessivamente **generici** e **nozionistici**, caratterizzati dalla tendenza a proporre tematiche e contenuti, trascurando sia le Indicazioni nazionali, in particolare quelle della scuola secondaria di primo grado e dei Licei, sia le Linee guida degli Istituti tecnici e dei professionali, tendenza testimoniata peraltro dalla scelta di titoli di paragrafi riferiti ad ambiti diversi da quelli presenti nelle Linee Guida e Indicazioni Nazionali. Infatti, la trattazione delle conoscenze nelle Linee guida e nelle Indicazioni nazionali 2012 avviene sulla base di scelte significative da parte del docente. Questa competenza è quella che deve essere valutata in sede concorsuale, non quella prettamente accademica, già valutata in sede universitaria. L'orientamento proposto nei programmi concorsuali al candidato non sottolinea sufficientemente l'esigenza di interpretare i canoni disciplinari come "campi di scelte" da effettuare in una prospettiva di rilevanza epistemologica, psicologica e pedagogica per l'insegnamento e l'apprendimento.”*

Inoltre tutti i quotidiani nazionali hanno riportato la notizia della anomala bassissima percentuale di ammessi al concorso, tanto che lo stesso Ministero dell'Istruzione, quanto alle prove scritte somministrate per la classe di concorso A060 e AdMM per il sostegno, ha poi provveduto a riconoscere gli errori e attribuire 2 punti aggiuntivi a tutti i concorrenti.

Con gravissima disparità di trattamento e gravissima carenza di motivazione la stessa attività di riesame non è stata disposta per le prove in argomento. Nelle procedure concorsuali rileva l'osservanza dei principi di imparzialità e di trasparenza delle valutazioni, ai quali l'Amministrazione deve conformarsi (Cons. Stato, V, 12.6.2009, n. 3744), cosicché il dubbio ingenerato dalla ambiguità riscontrata e dal parziale riesame della procedura è tale da rendere opache e inaffidabili le modalità di conduzione della valutazione degli scritti oggetto del presente ricorso e fa desumere che, in concreto, tutta la prova scritta sia rimasta del tutto priva di ogni adeguata attività di valutazione da parte della Commissione e rimanga in ogni caso priva di una motivazione logico giuridica adeguata e coerente con l'impianto

normativo che regola il pubblico concorso. (TAR TOSCANA - SEZIONE PRIMA 19.04.2013, N. 646)

Rimane, in poco, davvero assai singolare questo modo di procedere, in contrasto con il principio di trasparenza, ormai codificato dall'art. 1 della fondamentale legge n. 241/1990 tra i principi generali dell'attività amministrativa. Nonché viene violato il principio, intimamente connesso, di conoscibilità dell'attività amministrativa (entrambi i principi sono esplicitazione del generale principio di imparzialità dell'amministrazione sancito dall'art. 97 della Costituzione), che è strumentalmente e preordinato a consentire il sindacato giurisdizionale sull'attività amministrativa, sancito dal precetto costituzionale contenuto nell'art. 113, per cui contro gli atti della p.a. è sempre ammessa la tutela giurisdizionale, e ciò sull'evidente riflesso del principio dell'art. 24, comma 1, della Costituzione che proclama l'inviolabilità del diritto a questa tutela.

Del resto anche a livello di Diritto comunitario l'art. 6 della direttiva 2000/78 è formulato nel modo seguente: «La carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori riconosce l'importanza di combattere qualsiasi forma di discriminazione, compresa la necessità di intraprendere azioni appropriate per l'integrazione sociale ed economica degli anziani e dei disabili». Ai sensi del suo articolo 1, tale direttiva «mira a stabilire un quadro generale per la lotta alle discriminazioni fondate sulla religione o le convinzioni personali, gli handicap, l'età o le tendenze sessuali, per quanto concerne l'occupazione e le condizioni di lavoro al fine di rendere effettivo negli Stati membri il principio della parità di trattamento».

L'articolo 2, paragrafi 1 e 2, della stessa direttiva così prevede: «1. *Ai fini della presente direttiva, per "principio della parità di trattamento" si intende l'assenza di qualsiasi discriminazione diretta o indiretta* basata su uno dei motivi di cui all'articolo 1. Ai fini del paragrafo 1: a) sussiste discriminazione diretta quando, sulla base di uno qualsiasi dei motivi di cui all'articolo 1, una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un'altra in una situazione analoga (si veda per tutte Corte di giustizia dell'Unione Europea Seconda Sezione Sentenza 3 giugno 2021)

Anche sotto questo profilo l'agire amministrativo appare incongruo ed illegittimo se si considera che il nostro ordinamento impone il **“rispetto dei principi fondamentali fissati dall'art. 97 Cost. in virtù dei quali l'Amministrazione è tenuta ad improntare la sua azione non solo agli specifici principi di legalità, imparzialità e buon andamento, ma anche al principio generale del comportamento secondo buona fede, cui corrisponde l'onere di sopportare le conseguenze sfavorevoli del proprio comportamento, che abbia ingenerato nel cittadino incolpevole un legittimo affidamento”** (Cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, 15.7.2008, n. 3536).

Ne consegue che la funzione amministrativa anche nella presente vicenda avrebbe dovuto essere ispirata ad un rapporto di collaborazione tra Amministrazione e cittadini, che si esplicita nella necessità di osservare reciprocamente una condotta leale, di rispetto del principio di imparzialità e buon andamento. Sul punto il Consiglio di Stato con sentenza n. 7966/2010 ha precisato che **“ secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale, dal quale non vi è motivo di discostarsi, a norma del criterio di interpretazione di buona fede (..) è applicabile anche agli atti amministrativi, gli effetti di questi ultimi devono essere individuati solo in base a ciò che il destinatario può ragionevolmente intendere, anche in virtù del principio costituzionale di buon andamento, da cui discende che la p.a. è tenuta ad operare in modo chiaro e lineare, così da fornire ai privati regole di condotta certe e sicure, soprattutto quando possano derivarne conseguenze negative (C.d.S., sez. V, 19 novembre 2009, n. 7260) (..) si impone che di quella disciplina sia data una lettura idonea a tutelare l'affidamento degli interessati in buona fede, interpretandola per ciò che essa espressamente dice, restando il concorrente dispensato dal ricostruire, attraverso indagini ermeneutiche ed integrative, ulteriori ed inespressi significati. ... (C.d.S., sez. V, 17 ottobre 2008, n. 5064; 28 marzo 2007, n. 1141).**

4. Violazione decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale – CAD). Illogicità e contraddittorietà. Eccesso di potere. Carenza di motivazione . Illogicità Contraddittorietà.

Ulteriore profilo di illegittimità è da ravvisare nella illegittima modalità di utilizzazione del meccanismo informatico di correzione. Anche stavolta questa difesa non rinuncia a non osservare come l'inserimento delle procedure informatiche sia stato armonizzato male con i principi della corretta azione amministrativa.

Davanti alle avvertenze del Consiglio Superiore della pubblica istruzione circa la possibile erroneità delle modalità di selezione, l'attività della Commissione esaminatrice appare del tutto nulla, manca ogni riesame ogni reale valutazione della

prova scritta da parte di questa Commissione che si è limitata a recepire un conteggio meccanico del sistema informatico e avrebbe invece potuto e dovuto meglio integrare la propria attività con quella del mero computer, quanto meno in fase di riesame. Pertanto, altro profilo che appare illegittimo è quello relativo alle modalità informatiche adottate, che hanno impedito ogni correzione delle criticità rappresentate. Si ribadisce allora che il mezzo di comunicazione informatico risulta inserito a pieno titolo nell'ordinamento e gli accorgimenti tecnici che lo contraddistinguono garantiscono, in via generale, una sufficiente certezza circa la possibile regolarità delle procedure di correzione, sia per il privato che invia sia per la pubblica amministrazione. Ma questo non può comportare l'impossibilità di ogni correzione di errori, integrazione o interpretazione della realtà secondo principi che favoriscono la possibilità di evitare ingiuste esclusioni da una selezione pubblica. Recentemente la giurisprudenza amministrativa si è pronunciata in materia di legittimità del provvedimento di esclusione dalla procedura di gara indetta e gestita in via informatica. Anche in quel caso la piattaforma informatica aveva dimostrato di avere delle problematiche e un funzionamento limitato non consentendo una completa tracciabilità delle operazioni stesse. In diritto, è stata rilevata la violazione del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale – CAD) ed il T.A.R. ha annullato il provvedimento di esclusione del ricorrente, dato che proprio l'utilizzo di un sistema informatico non adeguato avrebbe determinato l'impossibilità di considerare valida l'offerta della ricorrente. Conseguentemente all'annullamento, il giudice amministrativo ha disposto il rinnovo delle operazioni di gara a titolo di risarcimento in forma specifica, determinando in tal modo il soddisfacimento diretto e pieno dell'interesse fatto valere in giudizio. Con un approccio attento al tema della digitalizzazione della pubblica amministrazione, il giudice ha, dunque, evidenziato come l'utilizzo della piattaforma informatica difettosa abbia determinato la violazione della lex specialis di gara, del codice degli appalti e del codice dell'amministrazione digitale. Anche nella nostra vicenda la P.A. pare voglia forzare antichi principi fondamentali alla rigidità dei modelli informatici. Il CAD all'art. 44, prevede un obbligo generale per le amministrazioni pubbliche (e gli altri soggetti tenuti alla sua applicazione), ovvero l'obbligo di dotarsi di un

sistema di conservazione dei documenti informatici volto ad assicurare: • l'identificazione certa del soggetto che ha formato il documento e dell'amministrazione o dell'area organizzativa di riferimento; • l'integrità del documento; • la leggibilità e l'agevole reperibilità dei documenti e delle informazioni identificative, inclusi i dati di registrazione e di classificazione originari (assicurando in tal modo la tracciabilità). Tracciabilità, integrità, immutabilità: sono elementi essenziali dai quali una procedura informatica utilizzata dalla PA non può prescindere. La P.a. ha sì recepito la domanda della ricorrente, ma la successiva emersione dei problemi di ambiguità delle domande a maggior ragione fanno sì che non può assolutamente l'Amministrazione prescindere dai principi fondamentali del concorso e della più ampia partecipazione. La procedura informatica viene utilizzata per un concorso pubblico e deve quindi far propri tutta una serie di principi e garanzie che lo specifico procedimento richiede. La “voglia di digitalizzazione” è giusta e potrebbe essere un grande progresso per il miglioramento della efficienza della nostra Amministrazione, ma non può essere soddisfatta senza un preventivo assorbimento delle norme del Codice dell'amministrazione digitale e, inoltre, l'utilizzo dell'informatica nella PA non deve di certo risultare un ulteriore aggravio per i cittadini. Mentre nel caso in argomento l'amministrato si è visto in sostanza impedire ogni valutazione della anomalia che ha lamentato per via di un meccanismo forviante ed errato che non le ha consentito di ottenere una valutazione completa e reale della sua prova. In linea generale, l'uso delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni con le pubbliche amministrazioni - e con gli altri soggetti tenuti al rispetto delle regole del CAD - è presentato all'art. 3 comma 1 del CAD come un diritto per i cittadini e per le imprese e tale deve essere nella realtà, perciò auspichiamo che un'amministrazione alle prese con l'utilizzo delle procedure informatiche si ricordi di verificarne, preventivamente, la rispondenza ai dettami del CAD e ai principi della corretta azione amministrativa. L'uso delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni con le pubbliche amministrazioni centrali e con i gestori di servizi pubblici statali e l'autonomia organizzativa delle altre pubbliche amministrazioni non potrà che recepire tale principio, posto a tutela di valori di uguaglianza e dignità della persona costituzionalmente tutelati e ciò è espressamente ribadito, quanto alle fasi

della partecipazione al procedimento amministrativo dal comma 1 del successivo art. 4 Cad; quanto alla fase dell'istruttoria del procedimento è in via generale prevista dall'art. 3.

o0O0o

ISTANZA DI SOSPENSIVA

- Quanto al *periculum in mora*, le date di esame sono imminenti e sono già state fissate **le prime convocazioni dal 12 maggio al 12 giugno prossimi, chi ricorre soltanto per 4 domande considerate ingiustamente errate non raggiunge il minimo richiesto**, appare perciò evidente l'estrema urgenza che giustifica l'adozione di ogni provvedimento immediato ed il danno grave e irreparabile che deriverebbe dalla esclusione dal concorso in esito ad un procedimento che ha già dimostrato la sua fallacità, di cui lo stesso Ministero ha riconosciuto le incongruenze. La necessità e l'urgenza si fondano sul particolare aggravio per chi ricorre, precario della scuola, ha atteso per due anni questo esame, ha investito sul concorso importanti risorse anche economiche e vive oggi il gravissimo rischio di vedere cadere le proprie aspettative di concorrere, per un procedere errato e irregolare che merita il riesame oppure il rinnovo.

A questo si aggiunga che nessun danno verrebbe arrecato alla Amministrazione che anzi potrebbe utilmente limitare così il danno grave arrecato al contrario proprio dall'aver speso denaro pubblico per una selezione errata, imprecisa e fonte di spesa inutile, procedimento che proprio per gli errori commessi non ha potuto portare a termine lo scopo prefisso di selezione di personale docente.

E' importante sottolineare che le prove concorsuali sono anche rivolte al conseguimento della abilitazione che anch'essa verrebbe così ingiustamente negata per gli errori rappresentati, così infatti dispone l'art. 7 comma 7, del Decreto Dipartimentale n. 23/2022: *“Il superamento di tutte le prove concorsuali, attraverso il conseguimento dei punteggi minimi di cui*

all'articolo 6 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, costituisce ai sensi dell'articolo 5, comma 4 ter, del suddetto decreto legislativo, abilitazione all'insegnamento per le medesime classi di concorso. L'Ufficio Scolastico Regionale responsabile della procedura è competente all'attestazione della relativa abilitazione. La tabella di corrispondenza, ai sensi della normativa vigente, ai fini del conseguimento del titolo di abilitazione su più classi di concorso afferenti al medesimo grado e delle attestazioni di cui al periodo precedente è indicata all'Allegato C."

E' altresì utile rammentare come la vicenda sia del tutto identica a quella già affrontata più volte favorevolmente dalla giurisprudenza, la giurisprudenza amministrativa ha già costantemente deciso favorevolmente la materia, si veda da ultimo **TAR LAZIO SEZ II Ordinanza n. 4848/2022 DEL 22 APRILE 2022** questo stesso ecc.mo Collegio con Ordinanza n. 7173/2020 emessa su ricorso 8105/2020 ha chiarito: *"considerata la rilevanza della questione con riferimento all'interesse della candidata, atteso il punteggio complessivo riportato ..e, conseguentemente, la non ammissione alla prova scritta per mancato raggiungimento del punteggio minimo all'uopo richiesto .. a fronte della succitata risposta contrassegnata come errata dal valore di 0,5 punti; ritenuto come la contestazione circa la non correttezza delle risposte ai quesiti di un test nell'ambito di prove preselettive debba essere vagliata con particolare rigore, attesa l'uniformità di applicazione dei contenuti del modulo correttore a tutti i candidati;"*

- Quanto al *fumus boni iuris* abbiamo diffusamente argomentato in relazione ai numerosi profili che hanno inficiato la regolarità e coerenza della prova e alla dimostrata e documentata ambiguità dei quiz. - In materia di concorso pubblico, non possiamo anche non richiamare l'attenzione sull'art. 97 della Costituzione che mostra un evidente favor per la procedura concorsuale, e vuole che: nelle procedure ad evidenza pubblica va favorita la massima partecipazione possibile evitandosi l'apposizione di ingiustificate barriere

preclusive; che la par condicio dei concorrenti è considerata condizione di legittimità di siffatti procedimenti e che l'interpretazione della normativa preferibile ad ogni altra è quella meglio in sintonia con il sistema ordinamentale e con i principi costituzionali. - Allora soltanto consentendo una maggiore espansione del numero dei partecipanti al procedimento concorsuale l'imparzialità e la trasparenza della Pubblica Amministrazione possono essere veramente applicate; - che anche il principio del buon andamento è rispettato soltanto ove la partecipazione allargata alla procedura concorsuale consenta alla P.A. di instaurare un rapporto organico con prescelti che possano individuarsi nei candidati professionalmente più capaci e preparati; - che l'espansione del numero dei partecipanti e la conseguente affermazione del principio meritocratico può assicurarsi nell'ambito del sistema normativo solo consentendo la partecipazione a tutti gli aventi diritto. Nel nostro caso, invece, le modalità di svolgimento del concorso incidono negativamente sulla par condicio.

o0O0o

ISTANZA DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

Si chiede sin da ora di essere autorizzati alla notifica per pubblici proclami nelle forme previste dall'art. 52 II comma cpa.

ISTANZA ISTRUTTORIA

- In via istruttoria, ove il Collegio lo ritenga utile al fine del decidere si avanza istanza istruttoria affinché sia ordinato all'Amministrazione di motivare con apposita relazione circa i profili qui rappresentati e di produrre i seguenti documenti:
- Ogni processo verbale che sia stato redatto per ogni singola riunione dalla Commissione Nazionale e dalla Commissione esaminatrice, compresi eventuali verbali relativi alla gestione dei quiz ambigui e comunque relativi alla procedura e attribuzione di punteggi a carico del ricorrente

– Di tutti i Provvedimenti e Verbali della Commissione di esame, di estremi ignoti con i quali siano stati determinati e recepiti i quesiti destinati alla prova e determinati i criteri e le griglie di valutazione, e con i quali si sia valutato o meno di controllare l'ambiguità di tutti i quesiti.

Tutto ciò premesso,

I vizi rilevati, sia di natura generale sia relativi alle prove di esame sono di tale rilevanza da aver inficiato il regolare svolgimento della prova ed aver causato ingiustamente l'esclusione dal concorso, sì da doversi in via principale ritenere che chi ricorre debba essere ammesso a sostenere la fase orale, annullando l'esito della fase scritta, o comunque, stanti i poteri di Codesto Ecc.mo Collegio ex art. 34, lettera e), C.p.A. per il quale il Giudice, con la sentenza con cui definisce il giudizio di cognizione, «dispone le misure idonee ad assicurare l'attuazione del giudicato», si chiede che vengano adottate le misure, appunto, ritenute idonee affinché i vizi e le nullità di cui è inficiata la prova non gravino ingiustamente sulla ricorrente.

PQM

Si chiede all'ecc.mo Collegio l'accoglimento del presente ricorso, e per l'effetto, anche in accoglimento delle istanze avanzate, l'annullamento previa sospensione dei provvedimenti impugnati affinché chi ricorre sia ammesso, anche con riserva, alla successiva fase orale anche nella sessione suppletiva, e sia inserito nella graduatoria/elenco degli ammessi al prosieguo del concorso.

In subordine si chiede di ordinare all'Amministrazione di riesaminare la procedura di non ammissione alla presenza di una nuova commissione e, in via ulteriormente gradata disporre la ripetizione dello stesso procedimento, nel rispetto della legge e della parità di trattamento, consentendo la massima partecipazione alla selezione pubblica nel senso dell' art. 97 della Costituzione che mostra un evidente favor per la procedura concorsuale

In via istruttoria, ove il Collegio lo ritenga utile ai fini della decisione, si chiede di ordinare all'Amministrazione resistente tutta la documentazione relativa a verbali e provvedimenti di predisposizione dei criteri di adozione dei quiz in questione e

valutazione delle prove scritte e dell'ammissione agli orali, nonché la documentazione indicata nella istanza sopra articolata e quella relativa alla individuazione e nomina dei commissari;

Ai fini del pagamento del contributo unificato si dichiara che il presente giudizio attiene a materia di pubblico impiego ed valore della controversia è INDETERMINATO. Il Contributo Unificato è pari ad € 325,00.

Roma, 30 maggio 2022

Avv.ssa Elena Spina